

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Campo di applicazione
- Art. 4 Competenze
- Art. 5 Composizione della C.C.V.L.P.S. - membri effettivi -
- Art. 6 Nomina dei Membri Effettivi
- Art. 7 Composizione della C.C.V.L.P.S. - membri aggregati -
- Art. 8 Nomina dei Membri Aggregati
- Art. 9 Composizione della C.C.V.L.P.S. - membro aggiunto -
- Art. 10 Luogo delle riunioni
- Art. 11 Convocazione
- Art. 12 Riunione
- Art. 13 Parere o voto
- Art. 14 Verbale di riunione
- Art. 15 Controlli - commissione ristretta -
- Art. 16 Modalità e contenuto della domanda.
- Art. 17 Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente
- Art. 18 Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.
- Art.19 Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone.
- Art. 20 Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo
- Art. 21 Documentazione tecnica
- Art. 22 Compensi e spese di verifica e sopralluogo.
- Art. 23 Entrata in vigore
- Art. 24 Norme transitorie

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940 n.635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n° 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, e definisce indirizzi endo-procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché le fasi di verifica sulle singole attività dello spettacolo viaggiante finalizzate alla loro registrazione, come disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Maggio 2007 – norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

Art. 2 - Definizioni

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento:

- a) per *luogo pubblico* si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per *luogo aperto al pubblico* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per *luogo esposto al pubblico* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per *spettacoli* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per *intrattenimenti e/o trattenimenti* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per *manifestazioni temporanee* si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per *allestimenti temporanei* si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per *locali* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi, anche all'aperto se delimitati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per *spettacoli viaggianti* si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per *parchi di divertimento* si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per *parchi di divertimento permanenti* si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

2. Ai fini del presente regolamento quanto espresso dal precedente comma è integrato dai disposti del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007 che, in ordine allo spettacolo viaggiante, all'articolo 2 dispone che valgono le seguenti definizioni:

- a) *attività di spettacolo viaggiante*: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia

- con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- b) *attrazione*: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
 - c) *parco di divertimento*: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
 - d) *gestore*: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
 - e) *conduttore*: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa e' posta a disposizione del pubblico;
 - f) *manuale di uso e manutenzione*: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - g) *libretto dell'attività*: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) esercita la propria attività riguardo a :
- a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
 - c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
 - d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
 - e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
 - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
 - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
 - h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
 - i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
 - j) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
 - k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
 - m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);

- n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone);
 - o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone);
 - p) l'espressione di parere per la registrazione attività dello spettacolo viaggiante in relazione alle precise competenze in capo all'Amministrazione Comunale.
2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS):
- a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e / o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio : spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (parere del Ministero dell'Interno – Dip. Dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n..P529/4109 del 2 luglio 2003) ed opportunamente certificate secondo la normativa vigente in materia;
 - b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 200 persone.
 - e) Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.
 - f) Manifestazioni fieristiche di cui alla legge della Regione Toscana qualora non avvengano in locali esclusivamente dedicati all'evento e/o comunque privi di strutture di delimitazione senza soluzione di continuità.
 - g) Sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.
 - h) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 - i) Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
 - j) Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park, ad eccezione di quanto previsto al comma 1) lett. p) del presente articolo.

3. La CCVLPS è competente ad esprimere il parere in relazione all'articolo 80 del T.U.L.P.S. – R.D. 773 /1931, che è una fase del procedimento pertinente il rilascio della licenza di Polizia di cui agli articoli 68 e 69 stessa norma. Per il procedimento rimane competente l'ufficio di Polizia Amministrativa del Comando di Polizia Municipale. Vedi articolo 4 – competenze –

4. La CCVLPS è altresì competente in ordine a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 18 Maggio 2007 – norme di sicurezza per lo spettacolo viaggiante - in ordine a quanto dettato dal seguente articolo 4 commi 5. 6. e 7. Le restanti fasi procedurali di riscontro alle istanze e registrazione dell'attività di cui trattasi rimangono in capo all'Ufficio di Polizia Amministrativa della Polizia Municipale.

Art. 4 – Competenze

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è competente ai sensi dell'art.80 del R.D. n.773/1931, per verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita dall'art. 142 del R.D. n.635/1940, come

modificato ed integrato dal DPR 311/2001, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

2. In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) provvede a:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti.
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni.
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.
- d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337, ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 7 febbraio 1992 n. 150 e L. 13 dicembre 1998 n. 426).
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Vedi articolo 15 – commissione ristretta -.
- f) Ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940, come modificato dal DPR 311/2001. Vedi articolo 15 – commissione ristretta -.
- g) Stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art.3 del presente Regolamento, l'entità del servizio di vigilanza l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.1996.

3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del TULPS per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

4. Al fine delle competenze pertinenti la registrazione delle attività di spettacolo viaggiante la CCVLPS, anche avvalendosi di esperti esterni provvede a:

- a) verificare l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
- b) sottoporre l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. In relazione al precedente articolo è fatta salva la facoltà della CCVLPS di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

Il Comune, acquisito il parere della CCVLPS, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti di cui all'art.3 del DM 18 maggio 2007, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo, costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio.

6. In relazione al comma 5 del presente articolo, nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

**Art. 5 - Composizione della C.C.V.L.P.S.
- membri effettivi -**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) è composta dai seguenti membri effettivi che vengono sempre convocati alle riunioni della commissione ed hanno diritto di espressione di parere :

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'Azienda ASL o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Responsabile dell'Area Tecnica o da un suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica;
- g) dal Segretario della Commissione.

Art. 6 – Nomina dei membri effettivi

1. I membri effettivi della Commissione sono nominati dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art.141 bis del R.D. 635/1940, rimangono in carica per tre anni e, alla scadenza, continuano ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.

2. Per ogni membro effettivo componente della Commissione può essere previsto un supplente per seduta. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire. Fermo restando che le convocazioni verranno inviate, nei modi di seguito descritti, al membro effettivo od al suo delegato, sarà loro cura informare il supplente designato.

3. I membri effettivi di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) dell'articolo 5, sono individuati come tali dalla Legge – D.P.R. 311/2001- pertanto non è prevista la decadenza dall'incarico di componente la Commissione.

4. La nomina a Segretario di cui alla lettera g) dell'articolo 5 può essere sospesa o revocata per giusta causa.

5. Il Segretario è nominato dal Sindaco, è scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e non ha diritto di esprimere parere in sede di riunione

6. Il membro riscontrerà il provvedimento di nomina con l'eventuale atto di Delega ad altro soggetto.

**Art. 7 - Composizione della C.C.V.L.P.S.
- membri aggregati -**

1. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica od in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale od impianto da verificare.

2. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

3. In caso di sopralluoghi che siano pertinenti ad impianti o manifestazioni sportive deve essere aggregato un rappresentante del C.O.N.I. Provinciale ai sensi del D.M. del 18.03.1996. In caso di sopralluoghi in edifici con vincolo di cui al D. Lgs. 41/2004 deve essere aggregato il Soprintendente alle Belle Arti.

4. In caso di sopralluoghi per manifestazioni che comprendono esibizioni di animali deve essere nominato un esperto in materie zoologiche.

5. I membri aggregati coadiuvano l'operato della Commissione attraverso le proprie consulenze, in ordine alle competenze professionali possedute e non hanno diritto di espressione di parere.

Art. 8 – Nomina dei Membri Aggregati

1. I membri aggregati sono nominati dal Sindaco e rimangono in carica dalla nomina fino alla nomina di nuova Commissione. I medesimi vengono individuati tra il personale dipendente

dell'Amministrazione Comunale, o di altri Enti, o tra soggetti privati aventi idonea competenza professionale e previa giusta procedura d'individuazione ed acquisita disponibilità del soggetto.

2. Per ogni membro aggregato componente della Commissione può essere previsto un supplente per seduta. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire. Fermo restando che le convocazioni verranno inviate, nei modi di seguito descritti, al membro effettivo od al suo delegato, sarà loro cura informare il supplente designato.

3. I membri aggregati vengono convocati alle riunioni di Commissione solo in pertinenza alle competenze della pratica in esame ed in relazione alla loro professionalità e/o qualità.

Art. 9 - Composizione della C.C.V.L.P.S. - membro aggiunto -

1. Il soggetto interessato all'ottenimento del provvedimento finale deve essere sempre informato della data di seduta della Commissione a cura del Servizio Polizia Municipale, responsabile del procedimento; il medesimo può produrre documentazione in sede di riunione e avvalersi di un delegato in sua sostituzione. Lo stesso non ha diritto di esprimere parere.

Art. 10 - Luogo delle riunioni

1. La Commissione si riunisce di norma presso il Comando di Polizia Municipale, o nei luoghi di volta in volta indicati nella lettera di convocazione del Presidente.

Art. 11 – Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo delegato, o supplente, con avviso scritto da inviare a cura del Segretario a tutti i componenti, ad eccezione del membro aggiunto di cui al punto 6) del presente articolo.

2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio del parere, vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato anche a mezzo fax o per via telematica.

4. L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo od Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.

5. I membri effettivi e quelli aggregati, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

6. Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato dal Servizio Polizia Municipale della convocazione e può partecipare alla riunione della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti.

7. L'interessato non può intervenire nella fase in cui la Commissione esprime il proprio parere ed in caso arrechi disturbo al lavoro dei membri sarà allontanato; se del caso, la riunione verrà sospesa dandone atto nel verbale.

8. Nel caso che nell'istanza non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 giorni prima di tale data, salvo casi eccezionali.

9. In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.

10. Con la spedizione della convocazione, contenente l'ordine del giorno, l'intera documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio del segretario, da parte di tutti i membri della Commissione.

11. La CCVLPS provvederà altresì, in sede di prima riunione, a stabilire i termini di avviso pertinenti le convocazioni ai membri e l'eventuale necessità di stabilire date per riunioni periodiche.

Art. 12 – Riunione

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i membri effettivi.

2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.

3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di espressione di parere, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi di cui trattasi.

4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

5. La Commissione in ossequio ai propri compiti istituzionali esprime il proprio parere pertinente le istanze e può richiedere all'interessato l'integrazione di ulteriori atti rispetto a quanto prodotto in sede d'istanza. Se l'interessato è presente alla seduta la richiesta d'integrazione può avvenire verbalmente, dandone attestazione nel verbale della riunione. In caso contrario le richieste avverranno tramite nota scritta a cura della Segreteria e trasmessa all'interessato attraverso l'Ufficio di Polizia Amministrativa.

6. La richiesta di documentazione annulla i tempi burocratici intercorsi tra la data di presentazione dell'istanza e quelli della riunione. Quando il soggetto interessato produce all'Ufficio di Polizia Amministrativa la documentazione in argomento, questa viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria della Commissione, per la nuova convocazione della C.C.V.L.P.S.. Alla presentazione della documentazione corrisponde l'inizio di nuovi termini per il rilascio del provvedimento finale.

7. Qualora nel corso dell'esame della pratica emergano aspetti di competenza della C.P.V.L.P.S. (Commissione Provinciale sui Locali di Pubblico Spettacolo), l'intero fascicolo viene trasmesso alla segreteria di quest'ultima, dandone atto nel verbale di riunione e notizia all'interessato tramite il Servizio Polizia Municipale nei modi già descritti.

7. Il verbale di Commissione contenente il parere deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art. 13 - Parere

1. Il parere della Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione deve essere adottato con l'intervento di tutti i membri effettivi, salve le ipotesi di cui ai commi seguenti, ed essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di Segreteria.

2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione Comunale si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda in sede di seduta a far pervenire il proprio parere al Presidente.

3. In caso di assoluto impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione Comunale (CCVLPS) da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato, il medesimo delega un professionista iscritto negli elenchi di cui alla L. n.818/1984.

4. Nel caso di riunione, in cui per cause di assoluta eccezionalità, manchino uno o più componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.

5. Ogni Commissario dettaglierà puntualmente gli aspetti negativi eventualmente rilevati

Art. 14 - Verbale di riunione

1. Per ogni riunione viene redatto a cura del segretario, il verbale di seduta contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

2. Nel verbale sono anche riportati:

- la data della riunione;
- il luogo della medesima;
- l'indicazione dei soggetti presenti e loro qualità;
- rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- le condizioni e/o prescrizioni eventualmente individuate dalla Commissione;
- quant'altro di utile al caso.

3. Qualora il parere sia favorevole, ma condizionato all'attuazione di determinate condizioni, il Presidente sentita la Commissione indicherà i soggetti incaricati delle verifiche sull'osservanza delle medesime, individuandoli tra le seguenti Servizi dell'Ente in relazione alla qualità delle prescrizioni stesse:

- Lavori Pubblici;
- Manutenzioni;
- Polizia Municipale.

4. In casi particolari o per la qualità delle prescrizioni impartite, il Presidente, sentita la Commissione, potrà incaricare del controllo membri effettivi o loro delegati, ovvero la Commissione ristretta di cui all'articolo 15.

5. Le relative decisioni sono comunicate all'interessato per iscritto (anche via fax o per posta elettronica) tramite il Servizio Polizia Municipale. Qualora il medesimo sia presente gli verrà immediatamente notificata copia del verbale di Commissione.

6. Il verbale di cui al comma 1), sottoscritto da tutti i presenti, come pure le risultanze di cui ai commi 2 e 3 è trasmesso al Servizio Polizia Municipale con consegna a mano al Responsabile dello stesso, membro effettivo, o al suo delegato, o supplente, per quanto di competenza.

7. Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, prima del rilascio del provvedimento finale, terrà altresì conto delle risultanze espresse dai soggetti di cui ai commi 2) e 3).

8. Il Segretario della Commissione è responsabile della gestione dell'archivio della medesima. In tal senso deve provvedere a compilare apposito registro, che può essere realizzato su modulo informatico, da dove devono risultare i provvedimenti emanati dalla Commissione ordinati cronologicamente.

Art. 15 - Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del TULPS - commissione ristretta -

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141/1° comma, lettera e) del TULPS.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del TULPS, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato, o altro tecnico del luogo, ivi compresi i soggetti previsti all'articolo 14, comma 2° del presente Regolamento).

3. L'esito dei controlli e degli accertamenti, esclusi i casi di cui al comma 3 dell'articolo 14, deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

4. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCVLPS per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1) del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

5. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

6. Il Segretario della Commissione fornisce la propria collaborazione anche alla Commissione ristretta incaricata dei controlli periodici alle attività in esercizio.

Art. 16 – Modalità e contenuto della domanda.

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere presentata al Comune – Servizio Polizia Municipale, comprese quelle pertinenti la registrazione ed il controllo di verifica sulle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante:

2. Gli elaborati grafici facenti parte integrante dell'istanza e le relazioni tecniche a corredo ed integrazione, devono essere presentate a firma di tecnico abilitato.

3. La Commissione Comunale è tenuta ad esprimere il parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda correttamente inoltrata con la documentazione prevista, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio della licenza da comunicare al richiedente per carenze documentali riscontrate dalla CCVLPS, o per approfondimenti che impediscono l'espressione del parere. Per esigenze di celerità, in caso di gravi carenze documentali riscontrate, il procedimento può essere immediatamente interrotto dal Servizio Polizia Municipale ancor prima dell'invio alla CCVLPS.

3. Il richiedente all'atto di presentazione dell'istanza pertinente l'intervento della CCVPLS, dovrà produrre copia attestante l'avvenuto versamento per l'importo dovuto.

4. Il mancato versamento dell'importo dovuto, comporta la non attuazione delle verifiche della CCVLPS.

Art. 17 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che l'Autorità preposta al rilascio della licenza non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni; quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa congiuntamente, dal richiedente e da tecnico abilitato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000.

2. Il soggetto che richiede il rilascio della licenza deve far pervenire all'Autorità preposta, in tempo utile, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli allestimenti installati, nonché le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti realizzati a firma di tecnico abilitato.

3. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa la agibilità, fatta sempre salva la possibilità di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame progetto dell'istanza o di avvalersi delle facoltà di controllo previste delle Autorità preposte.

Art. 18 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.

3. La relazione da allegare alla domanda deve essere presentata, di norma, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea; successivamente deve essere presentata all'Autorità preposta, in tempo utile, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.

4. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla Commissione competente.

5. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art.19 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone.

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere presentata la domanda con le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento .

2. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici, quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa congiuntamente, dal richiedente e da tecnico abilitato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000.

3. Resta nelle facoltà della Commissione e/o in quelle della Commissione ristretta la verifica delle condizioni di esercizio nel rispetto di quanto in precedenza autorizzato ai sensi dell'articolo 80 del TULPS.

Art. 20 - Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, devono osservare le disposizioni vigenti.

2. Nel caso non sia possibile, per motivi eccezionali e documentati, rispettare i limiti e gli orari di cui alle normative vigenti, può essere richiesta autorizzazione in deroga nei modi previsti.

3. Resta salva la possibilità per l'Autorità preposta di esentare l'organizzatore dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali, ecc.) senza apprestamenti in genere per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ad es.: Circostrizioni, Comitati Cittadini, Pro-Loce, Enti Benefici, Parrocchie in aree pubbliche e/o private).

Art. 21 - Documentazione tecnica

1. La CCVLPS provvederà a predisporre apposito elaborato inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere pertinente le competenze della Commissione di cui all'art. 141 R.D. 6/5/1940 n. 635, come modificato dal DPR 311/2001.

2. In relazione ai disposti dell'articolo 141 bis R.D. 6/5/1940 n. 635, come modificato dal DPR 311/2001, sarà comunque richiesta, quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla *legge 6 ottobre 1995, n. 425*, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art. 22 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità e i termini per il pagamento delle stesse sono fissate dalla Giunta Comunale.

2. Sono esclusi dal pagamento delle spese di funzionamento della Commissione gli organizzatori di eventi realizzati totalmente in nome e/o per conto del Comune.

3. Con separati provvedimenti la Giunta Comunale può disporre di:

- a) stabilire compensi in favore dei componenti della Commissione, quando dovuti;
- b) escludere dagli oneri del pagamento delle spese di funzionamento della Commissione gli organizzatori d'eventi a scopo benefico e simili, se organizzati da associazioni ONLUS;

- c) escludere dagli oneri del pagamento delle spese di funzionamento della Commissione gli organizzatori d'eventi a scopo religiosi destinati alla professione del culto;
- d) prevedere forme di riduzione od esclusione dal pagamento delle spese di funzionamento della Commissione quando l'Amministrazione conceda all'organizzatore il proprio patrocinio o parte di esso.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che approva il medesimo.

2. Dalla data di entrata in vigore tutte le altre disposizioni, o le parti di queste, che risultino in contrasto con il regolamento, sono da considerarsi modificate od abrogate, in ossequio a quanto disciplinato dalle presenti norme.

3. Il precetto del precedente comma non costituisce titolo di abrogazione per disposizioni non pertinenti la procedura di cui al presente regolamento .

Art. 24 - Norme transitorie

1. Fino alla predisposizione dell'apposito elaborato di cui all'articolo 21 comma 1), inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda, sarà considerata completa quella presentata secondo le modalità già in uso per le competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

